

PENALE TRIBUTARIO

Nella frode fiscale rilevano anche le dichiarazioni infrannuali

di Marco Bargagli

Con il D.Lgs. 158/2015, le autorità di Governo hanno apportato **radicali modifiche** alla disciplina dei **reati tributari**. A **seguito della riforma**, infatti, l'[articolo 1 del D.Lgs. 74/2000](#) rubricato “*Definizioni*” ha recepito **importanti novità** con riferimento alle **singole fattispecie di reato**.

Nel testo attualmente in vigore:

- per **“elementi attivi o passivi”** si intendono le **componenti**, espresse in cifra, che concorrono - in **senso positivo o negativo** - alla **determinazione del reddito** o delle **basi imponibili** rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;
- per **“dichiarazioni”** si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla Legge;
- per **“imposta evasa”** si intende la **differenza** tra **l'imposta effettivamente dovuta** e quella **indicata nella dichiarazione**, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta, prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; inoltre, **non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta** collegata ad una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;
- per **“operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente”** si intendono le **operazioni apparenti**, diverse da quelle disciplinate dall'[articolo 10-bis della L. 212/2000](#), poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;
- per **“mezzi fraudolenti”** si intendono le **condotte artificiose attive**, nonché quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà.

Ciò posto, con specifico riferimento al **reato** relativo alla **presentazione della dichiarazione fraudolenta** mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, il legislatore, con la nuova formulazione dell'[articolo 2 del D.Lgs. 74/2000](#), ha **ampliato il novero delle dichiarazioni** rilevanti ai fini della configurabilità del reato in rassegna.

Infatti, in precedenza **veniva sanzionato** il comportamento del soggetto che, al **fine di**

evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicava in una delle **dichiarazioni annuali** relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

In buona sostanza, le **fatture per operazioni inesistenti** dovevano prima **essere annotate nella contabilità dell'impresa** (es. nel libro giornale e nel registro Iva degli acquisti) e, successivamente, confluire nella **dichiarazione annuale** redatta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva.

Tuttavia, la recente riforma ha **eliminato la locuzione "annuali"** e, conseguentemente, il reato di cui trattasi si realizza anche quanto gli **elementi passivi fittizi** risultano da ogni dichiarazione reddituale presentata dal soggetto passivo, anche di tipo **infrannuale**.

Di conseguenza, la **fattispecie penalmente** rilevante viene estesa, ad esempio, alle seguenti dichiarazioni:

- **liquidazione** di società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, di società o associazioni e di imprese individuali;
- **inizio e chiusura** della procedura concorsuale, nei casi di **fallimento** o di **liquidazione coatta amministrativa**;
- **trasformazione, fusione e scissione**;
- quelle presentate dai **curatori di eredità giacenti** e degli **amministratori di eredità devolute** sotto condizione sospensiva in favore di nascituri non ancora concepiti.

Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)